

Decreto-Legge 59/2016

Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione

Agosto 2016



Premessa

Il Decreto-Legge 3 maggio 2016, n. 59 recante "Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione" è stato convertito con modificazioni dalla Legge n. 30 giugno 2016, n. 119, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 02 luglio 2016, n. 153. Il provvedimento è in vigore dal 3 luglio scorso.

Il decreto-legge:

- introduce i nuovi istituti giuridici del pegno mobiliare non possessorio e del patto marciano;
- apporta alcune modifiche al codice di procedura civile e alla legge fallimentare volte ad accelerare le procedure esecutive;
- disciplina l'erogazione degli indennizzi ai detentori di obbligazioni subordinate delle quattro banche in liquidazione coatta amministrativa (Cassa di Risparmio di Ferrara, Banca delle Marche, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Chieti).

Si tratta di misure costruite attorno a due direttrici fondamentali nell'ambito della riforma del settore creditizio italiano e del processo di smaltimento dei crediti deteriorati presenti nei bilanci delle banche: i) velocizzare il recupero dei crediti delle banche verso le imprese, allineando i tempi italiani alle best practices internazionali; ii) rendere più flessibile il sistema delle garanzie che assistono i finanziamenti, in modo da facilitarne l'ottenimento da parte delle imprese e migliorandone le condizioni.

Pertanto, sono in buona parte interventi che, in linea con le istanze più volte rappresentate dalla classe imprenditoriale, mirano a ridurre il numero di nuovi procedimenti esecutivi e a smaltire più velocemente il pregresso, così da restituire efficienza al sistema creditizio e garantire maggiore disponibilità di credito, a beneficio dell'economia reale.

Ciò sarà più facilmente conseguibile anche attraverso le misure inserite in sede di conversione, che hanno recepito i correttivi proposti da Confindustria, tesi a garantire un migliore bilanciamento tra gli interessi del settore creditizio e quelli del sistema imprenditoriale.

Tuttavia, affinché tale obiettivo sia realmente raggiunto, sarà necessario - come sottolineato da Confindustria anche in occasione dell'<u>Audizione</u> presso la Commissione Finanze e Tesoro del Senato - che le garanzie immobiliari siano effettivamente valorizzate e l'ammontare dei finanziamenti sia individuato in relazione al valore dei beni posti a garanzia, così da innescare un circuito virtuoso tra la semplificazione delle procedure di recupero, la durata e il costo dei finanziamenti.

Di seguito, un'analisi delle misure del provvedimento.



Pegno mobiliare non possessorio

Il decreto-legge ha introdotto l'istituto giuridico del pegno non possessorio, che consente alle imprese di garantire i crediti loro concessi, presenti o futuri, mediante la costituzione di un vincolo sui beni mobili non registrati, anche immateriali, destinati all'esercizio dell'attività d'impresa, nonché sui crediti derivanti o inerenti tale esercizio.

La *ratio* del nuovo istituto è, dunque, di sostenere finanziariamente le imprese e agevolare il recupero dei crediti.

Una delle principali novità riconducibili al nuovo istituto è che il pegno non possessorio lascia la disponibilità del bene mobile in capo al debitore, che può continuare a utilizzarlo nell'esercizio dell'attività di impresa oppure, ove non sia diversamente disposto nel contratto, trasformarlo, alienarlo o comunque disporne. L'effetto positivo di tale previsione è di consentire al debitore di accedere a un finanziamento conservando la possibilità di utilizzare il bene.

Ulteriore innovazione introdotta dal pegno non possessorio è il meccanismo automatico di escussione della garanzia che dovrebbe contribuire a rendere più snello e celere il recupero dei crediti garantiti. In particolare, al verificarsi dell'inadempimento e, dunque, di un evento che determina l'escussione del pegno, al creditore viene riconosciuta, alternativamente, la facoltà di:

- a) vendere i beni gravati dal pegno, attraverso procedure competitive e previa stima effettuata da un esperto, trattenendo il corrispettivo fino a concorrenza della somma garantita e con l'obbligo di restituire l'eventuale eccedenza;
- b) escutere o cedere i crediti oggetto di pegno, fino a concorrenza della somma garantita;
- c) ove previsto nel contratto, locare il bene oggetto del pegno, imputando i canoni a soddisfacimento del proprio credito e fino a concorrenza della somma garantita, ma solo se il contratto prevede criteri e modalità di determinazione del corrispettivo della locazione;
- d) sempre se previsto nel contratto, appropriarsi dei beni vincolati fino a concorrenza della somma garantita, a condizione che siano previsti dall'accordo criteri e modalità di valutazione del valore del bene oggetto di pegno e dell'obbligazione garantita.

Qualora l'escussione sia avvenuta in violazione di tali criteri e modalità, il debitore può agire in giudizio per il risarcimento del danno.

Il pegno non possessorio si costituisce per atto scritto e diviene opponibile a terzi dal momento dell'iscrizione presso il registro informativo appositamente costituito presso l'Agenzia delle entrate ("Registro dei pegni non possessori"). L'iscrizione ha durata decennale e può essere rinnovata prima della scadenza.

Tale vincolo non è, in ogni caso, opponibile - anche se anteriormente costituito ed iscritto - al soggetto che abbia finanziato l'acquisto di un determinato bene destinato all'esercizio dell'impresa e garantito da riserva di proprietà sul bene medesimo o da pegno successivo.

In sede di conversione in legge, è stato inoltre introdotto il diritto del debitore o del terzo concedente il pegno di proporre opposizione all'escussione del pegno intrapresa dal creditore, entro cinque giorni dalla relativa intimazione. A tale opposizione si applicano le disposizioni del codice di procedura civile che disciplinano il procedimento sommario di cognizione (artt. 702 bis e seguenti c.p.c.).



Patto marciano

Il decreto-legge ha introdotto l'istituto del finanziamento alle imprese garantito dal trasferimento di un bene immobile sospensivamente condizionato, ispirato al c.d. patto marciano (art. 2 del decreto-legge).

Questo istituto consente di prevedere, in un contratto di finanziamento tra impresa e banca (o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico ai sensi dell'articolo 106 TUB), il trasferimento, in caso di inadempimento del debitore, in favore del creditore - o di una società controllata o collegata - della proprietà di un immobile o di altro diritto immobiliare dell'imprenditore o di un terzo posti a garanzia del finanziamento.

Tale trasferimento - soggetto anche a trascrizione - è però sospensivamente condizionato all'inadempimento del debitore. Inoltre, non può essere convenuto trasferimento in relazione a immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario, del coniuge o di suoi parenti e affini entro il terzo grado.

Qualora il finanziamento sia già garantito da ipoteca, il trasferimento sospensivamente condizionato all'inadempimento, una volta trascritto, prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite successivamente all'iscrizione ipotecaria. Il trasferimento può avvenire anche in caso di immobile sottoposto a esecuzione forzata per espropriazione.

Al pari del pegno non possessorio, anche questo istituto punta a rendere più flessibile il sistema delle garanzie che assistono i finanziamenti concessi alle imprese, consentendo al creditore di ottenere, per via contrattuale, un'utilità per la quale oggi è necessario l'intervento del giudice.

La norma tipizza i seguenti casi di inadempimento rilevante ai fini dell'escussione della garanzia (ossia il trasferimento dell'immobile):

- nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili, il mancato pagamento deve protrarsi per oltre nove mesi dalla scadenza di almeno tre rate, anche non consecutive;
- nel caso rimborso rateale con termini superiori al mese, il mancato pagamento deve protrarsi per oltre nove mesi dalla scadenza anche di una sola rata;
- quando non è prevista la restituzione attraverso pagamenti rateali, il mancato pagamento deve protrarsi per oltre nove mesi dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento;
- nel caso in cui sia stato rimborsato almeno l'85% della quota capitale del finanziamento, alla scadenza della prima rata non pagata - anche non mensile - il periodo di inadempimento ai fini dell'avvio del processo di escussione della garanzia è esteso da 9 a 12 mesi.

In proposito, si segnala che, in sede di conversione in legge del decreto-legge, sono state apportate diverse importanti modifiche richieste da Confindustria. In particolare:

- è stato innalzato da 6 a 9 mesi il periodo di "tolleranza" per il mancato pagamento delle rate oltre il quale scatta il trasferimento di proprietà;
- è stata inserita la previsione che consente l'estensione del periodo di inadempimento da 9 a 12 mesi nel caso di rimborso quasi integrale del debito.

In questo modo, come sottolineato da Confindustria anche in occasione dell'Audizione presso la Commissione Finanze e Tesoro del Senato, è stata definita, con equilibrio tra le ragioni del creditore e quelle del debitore, la consistenza quantitativa e temporale dell'inadempimento



rilevante, evitando di pregiudicare ingiustificatamente la posizione di quelle imprese debitrici che, pur attraversando situazioni di temporanea difficoltà, presentino fondamentali economici positivi e da salvaguardare.

Trascorsi i suddetti termini di inadempimento, il creditore deve notificare al debitore l'intenzione di avvalersi degli effetti del patto marciano. In tal caso, il valore dell'immobile deve essere valutato da un perito terzo e imparziale, nominato dal Tribunale.

Più in dettaglio, decorsi sessanta giorni dalla notificazione del creditore al debitore, il creditore chiede al presidente del Tribunale del luogo nel quale si trova l'immobile la nomina di un perito per la stima, con relazione giurata, del diritto reale immobiliare oggetto del patto. Entro sessanta giorni dalla nomina, il perito comunica, ove possibile a mezzo di posta elettronica certificata, la relazione giurata di stima al debitore. Entro dieci giorni dalla comunicazione del perito, il debitore può inviare note al perito stesso, che, entro i successivi dieci giorni, effettua una nuova comunicazione della relazione rendendo gli eventuali chiarimenti.

L'eventuale eccedenza del valore di stima dell'immobile rispetto al debito inadempiuto e alle spese di trasferimento dovrà essere restituita al debitore, o al terzo titolare del diritto immobiliare, su un conto corrente bancario senza spese, intestato al titolare del diritto reale immobiliare ed espressamente indicato nel contratto.

La condizione sospensiva di inadempimento si considera avverata al momento della comunicazione al creditore del valore di stima ovvero al momento dell'avvenuto versamento all'imprenditore della differenza, ove fosse superiore, tra il valore di stima e l'ammontare del debito inadempiuto, comprensivo di tutte le spese e i costi del trasferimento.

La norma contempla anche l'ipotesi in cui il debitore contesti la perizia. Tale contestazione non sospende il diritto del creditore di azionare il meccanismo ma, se fondata, inciderà sull'eccedenza che spetta al debitore. In questo modo, si rafforza la portata del meccanismo di escussione, in quanto la contestazione del debitore non impedisce al creditore di realizzare, in tempi brevi, il valore posto a garanzia.

In caso di trasferimento di immobile sottoposto a esecuzione forzata per espropriazione, l'accertamento dell'inadempimento del debitore è compiuto, su istanza del creditore, dal giudice dell'esecuzione con ordinanza e il valore di stima è determinato dall'esperto nominato dallo stesso giudice. Il giudice fissa anche il termine entro il quale il creditore deve versare l'eventuale differenza tra il valore di stima del bene e l'ammontare del debito inadempiuto. Tale procedura ha luogo, in quanto compatibile, anche nei casi in cui, dopo la trascrizione del trasferimento condizionato, sopravviene il fallimento del titolare del diritto reale immobiliare e il creditore, se è stato ammesso al passivo, può fare istanza al giudice delegato perché, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, provveda secondo suddetta procedura.

Questa nuova tipologia di "garanzia" deve essere oggetto di accordo tra le parti, che può essere stipulato al momento della conclusione del contratto di finanziamento o anche per i contratti in corso alla data di entrata in vigore del decreto, previa stipula per atto notarile e modifica delle condizioni contrattuali. È esclusa, quindi, la possibilità di modifica unilaterale dei contratti in essere.

Entro trenta giorni dall'estinzione dell'obbligazione garantita il creditore provvede, mediante atto notarile, a dare pubblicità nei registri immobiliari del mancato definitivo avveramento della condizione sospensiva.



In merito alla effettiva portata delle nuove regole in termini di benefici per l'economia italiana, Confindustria ha messo in evidenza come sia essenziale che dall'introduzione delle nuove regole derivi un'effettiva massimizzazione del valore delle garanzie immobiliari a copertura dei finanziamenti bancari.

Perché ciò accada, e perché la riforma produca l'effetto positivo di un più forte sostegno al sistema produttivo da parte di quello finanziario, è necessario che l'effetto sul mercato delle disposizioni del decreto-legge sia di:

- accrescere l'ammontare dei finanziamenti concessi in relazione al valore degli immobili
 posti a garanzia degli stessi: ammontare oggi condizionato proprio dalle prospettive
 inerenti ai tempi e ai valori di recupero in caso di escussione;
- determinare un aumento della durata massima dei prestiti garantiti da immobili;
- contrarre il costo dei finanziamenti bancari.

In proposito, Confindustria intende adoperarsi per orientare l'evoluzione futura del mercato creditizio affinché, in caso di previsione del patto marciano - sia nei contratti in essere, sia nei nuovi contratti - le garanzie immobiliari siano pienamente valorizzate, generando benefici a favore delle imprese nei termini sopra indicati.

Inoltre, si dovranno stabilire, anche attraverso atti di soft law, criteri oggettivi di valutazione dei beni già in sede di sottoscrizione della clausola relativa alla vendita o al trasferimento della proprietà in favore del creditore in caso di inadempimento.

Misure in favore degli investitori in banche in liquidazione

Il decreto-legge detta disposizioni per la concessione, a valere sul Fondo di solidarietà istituito dalla Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016), di un indennizzo in favore dei detentori di obbligazioni subordinate delle quattro Banche che sono state oggetto nei mesi scorsi della procedura di risoluzione prevista dal decreto-legge n. 183 del 22 novembre 2015: Cassa di Risparmio di Ferrara, Banca delle Marche, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio e Cassa di Risparmio di Chieti (Capo II, artt. 8, 9 e 10).

Il Fondo di solidarietà è gestito dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) ed è finanziato esclusivamente con le risorse apportate dai soggetti aderenti allo stesso FITD in relazione alle necessità connesse agli interventi di indennizzo. Al riguardo, si segnala che il decreto-legge ha eliminato il limite massimo di 100 milioni di euro che era stato previsto per il Fondo di solidarietà dalla Legge di Stabilità 2016.

Il decreto-legge conferma, invece, quanto disposto dalla Legge di Stabilità 2016 in ordine ai beneficiari dell'indennizzo, che sono le persone fisiche, gli imprenditori individuali e agricoli e i coltivatori diretti. Sono escluse, dunque, le persone giuridiche.

Inoltre, l'indennizzo non spetta ai possessori di azioni delle Banche poste in risoluzione.

Tale indennizzo forfettario è concesso esclusivamente a coloro che detenessero, al 22 novembre 2015, obbligazioni subordinate nelle quattro Banche in liquidazione, acquistate entro il 12 giugno 2014 (data di entrata in vigore della direttiva europea 59/2014, cosiddetta BRRD, sulla risoluzione delle crisi bancarie).



In merito alla misura dell'indennizzo e alle modalità di ottenimento dello stesso, il decreto-legge prevede che i soggetti beneficiari possono richiedere al FITD l'erogazione di un indennizzo forfettario automatico pari all'80% del corrispettivo pagato per l'acquisto dei titoli al netto di: i) oneri e spese; ii) della differenza, se positiva, tra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di mercato di un BTP in corso di emissione di durata finanziaria equivalente, oppure il rendimento ricavato tramite interpolazione lineare di BTP in corso di emissione con durata finanziaria più vicina.

Tale indennizzo spetta qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- reddito IRPEF complessivo per l'anno 2014 inferiore a 35.000 euro;
- proprietà di un patrimonio mobiliare di valore inferiore a 100.000 euro, dato dalla somma del patrimonio mobiliare al 31 dicembre 2015 e il corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari subordinati detenuti alla data di risoluzione delle Banche in liquidazione (22 novembre).

Inoltre, il decreto-legge impone che la richiesta di indennizzo forfettario venga presentata, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (3 luglio 2016). Il FITD, ferma la verifica dei presupposti di accesso all'indennizzo, procede alla liquidazione entro 60 giorni dalla richiesta.

Il DL 59 indica anche quali sono le informazioni da inserire nell'istanza di erogazione dell'indennizzo, riferite: all'investitore che presenta l'istanza; alla Banca in liquidazione presso la quale l'investitore ha acquistato gli strumenti finanziari subordinati; alle caratteristiche degli strumenti finanziari subordinati per i quali si richiede l'indennizzo. Il decreto-legge indica, inoltre, i documenti da allegare all'istanza, relativi al contratto d'acquisto degli strumenti finanziari e all'ammontare di reddito IRPEF e patrimonio mobiliare dell'investitore.

In proposito, si segnala che il FIDT ha creato una <u>Sezione</u> ad hoc sul proprio sito dove sono disponibili: il <u>Regolamento</u> del Fondo di Solidarietà relativo alla fruizione dell'indennizzo forfettario; il modulo standard di richiesta dell'indennizzo forfettario; le autocertificazioni da compilare; l'elenco dei documenti da allegare.

Infine, il decreto-legge stabilisce che è fatta salva la possibilità di ricorrere alla procedura arbitrale ai sensi dell'articolo 1 commi da 857 a 860 della Legge di Stabilità 2016.

L'attivazione di questa procedura esclude la possibilità di richiedere l'indennizzo forfettario automatico e viceversa.

Per i titoli acquistati successivamente al 12 giugno 2014, si potrà fare ricorso esclusivamente all'arbitrato e ciò vale anche per gli investitori che, per i titoli acquistati entro il 12 giugno 2014, abbiano fatto istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario.

In merito alla procedura arbitrale, la Legge di Stabilità 2016 ha previsto che tale procedura sarà disciplinata da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il MEF, che nominerà gli arbitri tra persone di comprovata professionalità, onorabilità, indipendenza, ovvero saranno definite le modalità per la loro individuazione e per il funzionamento del collegio arbitrale (comma 859).

In caso di ricorso a procedura arbitrale, la corresponsione delle prestazioni è subordinata all'accertamento della responsabilità per violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal TUF.



Altre misure

Il decreto-legge istituisce un registro elettronico presso il Ministero della Giustizia per le informazioni relative a *i*) le procedure di espropriazione forzata immobiliare, *ii*) le procedure d'insolvenza e *iii*) gli strumenti di gestione della crisi d'impresa, nell'ottica di risolvere lo storico problema del *gap* informativo, producendo al contempo effetti positivi sulla cessione delle sofferenze.

Inoltre, vengono introdotte misure di accelerazione e semplificazione delle procedure esecutive mobiliari e immobiliari, attraverso modifiche al codice di procedura civile.

In particolare, il decreto-legge prevede: i) nell'esecuzione mobiliare, un numero massimo (tre) di tentativi di vendita e una durata massima di sei mesi di tutta la procedura; ii) nelle esecuzioni immobiliari, la facoltà per il giudice, dopo il quarto tentativo di vendita andato deserto e in mancanza di istanze di assegnazione, di fissare un prezzo base inferiore al precedente fino al limite della metà del prezzo precedente.

A tale ultimo riguardo, in sede di conversione, è stato recepito il correttivo proposto da Confindustria di prevedere che la facoltà del giudice di fissare un prezzo base d'asta inferiore al precedente fino al limite della metà del prezzo precedente, fosse esercitabile non dopo il terzo ma dopo il quarto esperimento di vendita. Infatti, dai dati sull'andamento delle procedure immobiliari elaborati dalla Banca d'Italia, emerge che il numero medio di aste effettuate per la vendita dei beni posti in garanzia è pari a quattro. In questo modo, si evita un deprezzamento eccessivo dei beni messi all'asta in un periodo di tempo troppo ristretto.

Il decreto-legge contiene infine alcune novità in materia fallimentare, come la facoltà di ricorrere agli strumenti telematici e la possibilità di revocare il curatore per giusta causa in caso di mancato rispetto dell'obbligo di presentare un progetto di ripartizione delle somme quando queste siano disponibili. Si tratta di correttivi alla disciplina vigente circoscritti, ma condivisibili, in quanto principalmente rivolti a ridurre i tempi procedurali e ad agevolare il recupero dei crediti.